



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



**Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali
A.C. 3169 e abbinate**

Confronto tra la normativa vigente ed i principali contenuti dell'A.C. 3169 (approvato dal Senato) e delle proposte abbinate (A.A.C. 361, 562, 959, 1430, 1475, 1643, 1646, 1677, 2068, 2192 e 2263)

n. 341/1

5 ottobre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali

A.C. 3169 e abbinate

Confronto tra la normativa vigente ed i principali contenuti dell'A.C. 3169 (approvato dal Senato) e delle proposte abbinate (A.A.C. 361, 562, 959, 1430, 1475, 1643, 1646, 1677, 2068, 2192 e 2263)

n. 341/1

5 ottobre 2015

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Giustizia

☎ 066760-9559 / 066760-9148 – ✉ *st_giustizia@camera.it*

I *dossier* dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: gi0385a

**Testo a fronte tra la normativa vigente
(codice penale e codice della strada)
ed i principali contenuti dell'A.C. 3169 e delle proposte abbinata
(AA.C. 361, 562, 959, 1430, 1475, 1643, 1646, 1677, 2068 , 2192 e 2263)**

AVVERTENZA

Per una descrizione dei contenuti della normativa vigente e dell'A.C. 3169, si rinvia al *Dossier del Servizio studi n. 341*, del 23 settembre 2015.

Il testo a fronte che segue confronta la proposta A.C. 3169, approvata dal Senato, e le abbinare proposte di legge all'esame delle Commissioni, con la normativa vigente, analizzando i seguenti due aspetti:

- collocazione, struttura e caratteristiche delle fattispecie penali di omicidio stradale e lesioni personali stradali;
- collocazione e caratteristiche delle pene accessorie e delle sanzioni amministrative accessorie di tali illeciti.

Sono in fine sintetizzati gli ulteriori contenuti di ciascuna proposta di legge.

Per comodità di lettura e di confronto, i commi del codice penale sono stati numerati.

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
La fattispecie colposa di omicidio stradale prevista dall'art. 589, II e III comma, c.p.						
	[art. 3]	[art. 2]	[art. 1, co. 1]		[art. 2]	[art. 4]
Art. 589 <i>Omicidio colposo</i>						
1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.	2. Salvo quanto stabilito dall'art. 589-bis , se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.	2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:	Abrogato. (v. infra, art. 589-bis)	Abrogato. (v. infra, art. 589-bis)	Abrogato. (v. infra, art. 589-bis)	3. <i>Identico:</i>	3. <i>Identico:</i>	3. <i>Identico:</i>
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;	Abrogato. (v. infra, art. 589-bis)	Abrogato. (v. infra, art. 589-bis)	Abrogato. (v. infra, art. 589-bis)	1) <i>identico;</i>	1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a) , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;	1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a) , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
					1-bis) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al	1-bis) soggetto di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
[art. 3]	[art. 4]	[art. 7]	[art. 7]		[art. 2]
1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. <i>Identico:</i>	3. <i>Identico:</i>	3. <i>Identico:</i>	3. <i>Identico:</i>	3. <i>Identico:</i>	3. <i>Identico:</i>
1) soggetti in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a) , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;	1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere a) e b) , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;	1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a) , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;	1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere a) e b) , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;	1) <i>identico</i> ;	1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a) , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetti previsti dall'articolo 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al	1-bis) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al	1-bis) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al	1-bis) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al		2) soggetto di cui all'articolo 186, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
					decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 grammi per litro;	decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che sia alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a a 0,5 grammi per litro;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.	Abrogato. (v. infra, art. 589-bis)	Abrogato. (v. infra, art. 589-bis)	Abrogato. (v. infra, art. 590-bis)	2) <i>identico.</i>	2) <i>identico.</i>	2) <i>identico.</i>
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si sono messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro.	decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro (g/l);	decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro;	decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro;		legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si è posto alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro.
Soppresso	2) <i>identico.</i>	2) <i>identico.</i>	2) <i>identico.</i>	2) <i>identico.</i>	Soppresso
4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
-----------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Una nuova fattispecie colposa di omicidio stradale

	[art. 1]	[art. 1]	[art. 1, co. 3]			
	Art. 589-bis <i>Omicidio stradale</i>	Art. 589-bis <i>Omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale</i>	Art. 590-bis <i>Delitti commessi in stato di alterazione psicofisica</i>			
	[V. sopra, art. 589, co. 2]	1. Chiunque, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.				
	1. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.	2. Si applica la reclusione da tre anni e sei mesi a dieci anni se il fatto è commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti psicotrope.	1. Qualora nell'ipotesi di cui all'articolo 589, secondo comma, il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica la pena di cui all'articolo 575 diminuita			

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
			di un terzo. [...]			
	<p>2. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.</p>					
	<p>3. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.</p>					
	<p>4. La pena di cui al comma precedente si applica altresì al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e</p>					

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
	comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona.					
		<p>3. La pena è aumentata:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) se il fatto è commesso alla guida di un mezzo di trasporto la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 3,5 tonnellate;</p> <p>3) se il fatto è commesso alla guida di un mezzo di trasporto non sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero privo dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile verso terzi;</p> <p>4) se il fatto è</p>				

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
		<p>commesso con violazione delle seguenti norme del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:</p> <p>4.1) articolo 142, qualora risulti che la velocità del conducente sia superiore della metà rispetto al limite consentito sul tratto di strada;</p> <p>4.2) articolo 146, comma 3;</p> <p>4.3) articolo 189, comma 1;</p> <p>5) se il fatto è commesso in danno di uno o più pedoni la cui condotta non sia concausa dell'evento.</p>				
	<p>5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.</p>					
	<p>6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena</p>	<p>4. Nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.</p>				

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
	non può superare gli anni diciotto.					
		5. Per le ipotesi di cui ai commi secondo, terzo e quarto si osservano, ove applicabili, le disposizioni dell'articolo 322-ter.				
			3. Nei casi previsti dai commi precedenti [omicidio stradale e lesioni stradali] le eventuali circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.			
	Art. 589-ter <i>Circostanza aggravante</i>					
	Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo alla metà,					

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
Una nuova fattispecie dolosa di omicidio stradale						
				[art. 1]	[art. 1]	[art. 1]
				Art. 577-bis <i>Omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso.</i>	Art. 586-bis <i>Omicidio stradale</i>	Art. 575-bis <i>Omicidio stradale</i>
				1. Chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni.	1. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.	1. Chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
				2. Nel caso di morte di più persone, la pena è della reclusione da dieci a ventuno anni.	2. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di	2. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
[art. 1]	[art. 1]	[art. 4]	[art. 4]	[art. 2]	[art. 1]
Art. 575-bis <i>Omicidio stradale.</i>	Art. 575-bis <i>Omicidio stradale</i>	Art. 575-bis <i>Omicidio stradale</i>	Art. 515-bis <i>Omicidio stradale</i>	Art. 575-bis <i>Morte e lesioni personali gravi o gravissime</i>	Art. 584-bis <i>Omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope</i>
1. Chiunque, essendo alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, cagiona la morte di una persona, qualora a causare tale fatto concorrano la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale unitamente ad uno stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	1. Chiunque assume bevande alcoliche o sostanze stupefacenti o psicotrope e dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da otto a diciotto anni. [...]	1. Chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni.	1. Chiunque assume bevande alcoliche ovvero sostanze stupefacenti o psicotrope e dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da otto a diciotto anni. [...]	1. Chiunque cagiona la morte di una persona, dopo essersi messo alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza dovuto ad abuso di sostanze alcoliche ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni e con la multa da euro 20.000 a euro 60.000.	1. Chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.
2. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o di più persone e di lesioni ad	[segue comma 1] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di	2. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di	[Segue comma 1] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di		2. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
					una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.	una o più persone la pena di cui al primo comma è aumentata fino al doppio.
				3. Le pene previste dai commi primo e secondo [<i>omicidio stradale semplice e aggravato</i>] si applicano altresì qualora la morte derivi dalla condotta del conducente del veicolo che, dopo il fatto, non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alle persone ferite.		
						3. Per coloro che sono stati riconosciuti colpevoli del reato di omicidio stradale, il ritiro della patente di guida è protratto, al termine della pena, per un periodo ulteriore pari alla durata della condanna.

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
una o più persone, la pena di cui al primo comma può essere aumentata fino al doppio.	lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena della reclusione non può comunque superare anni ventuno.	una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.	lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena della reclusione non può comunque superare anni ventuno.		una o più persone, la pena di cui al primo comma è aumentata fino a un terzo.
3. Per coloro che siano stati riconosciuti colpevoli del reato di omicidio stradale, il ritiro della patente si protrae, al termine della pena, per un periodo ulteriore pari alla durata della condanna.				4. In tutti i casi previsti dal presente articolo sono altresì applicate le pene accessorie relative al ritiro immediato della patente di guida per un periodo da due a otto anni e la confisca del veicolo in caso di morte.	

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
-----------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

La fattispecie colposa di lesioni personali prevista dall'art. 590, III comma, c.p.

	[art. 3]	[art. 4]	[art. 1, co. 2]	[art. 2]	[art. 3]	[art. 5]
Art. 590 <i>Lesioni personali colpose</i>						
1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è	3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis , se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.	3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.	3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.	3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è	3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è	3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
[art. 4]	[art. 5]	[art. 8]	[art. 8]		
1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è	3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è	3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è	3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.				commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere b) e c) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni è della reclusione da due a sei mesi , la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.	commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi degli articoli 186, comma 2, lettera a), e 186-bis, comma 1 , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.	commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi degli articoli 186, comma 2, lettera a), e 186-bis, comma 1 , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>	5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio nei casi previsti nei commi primo e secondo, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Si	5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo comma.	5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo comma.

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
<p>commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), e dell'articolo 168-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p>	<p>commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi degli articoli 186, comma 2, lettere a) e b), e 186-bis, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p>	<p>commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), o dell'articolo 186-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p>	<p>commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi degli articoli 186, comma 2, lettere a) e b), e 186-bis, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p>		
<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal primo e dal secondo comma.</p>	<p>5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, tranne che nei casi previsti dal primo e dal secondo comma.</p>	<p>5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal primo e dal secondo comma.</p>	<p>5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, tranne che nei casi previsti dal primo e dal secondo comma.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
				<p>procede altresì d'ufficio per i fatti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora la malattia abbia una durata superiore a venti giorni ovvero concorra taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del presente codice.</p>		

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
Una nuova fattispecie colposa di lesioni personali stradali						
	[art. 2]	[art. 3]	[art. 1, co. 3]			
	Art. 590-bis <i>(Lesioni personali stradali)</i>	Art. 590-ter <i>Lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.</i>	Art. 590-bis <i>Delitti commessi in stato di alterazione psicofisica</i>			
		1. Chiunque, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.				
	1. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da due a quattro anni.	2. Si applica la reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.	2. Qualora nell'ipotesi di cui all'articolo 590, terzo comma, il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope si applicano le pene di cui agli articoli 582 e 583 diminuite di un terzo.			
	2. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis,					

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
	<p>comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.</p>					
	<p>3. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da nove mesi a due anni.</p>					
	<p>4. La pena di cui al comma precedente si applica altresì:</p> <p>1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto</p>					

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
	<p>a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;</p> <p>2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;</p> <p>3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.</p>					
	<p>5. Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.</p>	<p>3. Se la lesione provocata dal conducente che si trovi in una delle condizioni indicate dal secondo comma è grave, la pena è della reclusione da due a quattro anni; se la lesione provocata dal conducente che si trovi in una delle condizioni indicate dal secondo comma è gravissima, la pena è della reclusione da tre a cinque anni.</p>				
		<p>4. La pena è</p>				

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
		<p>aumentata:</p> <p>1) se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) se il fatto è commesso alla guida di un mezzo di trasporto la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 3,5 tonnellate;</p> <p>3) se il fatto è commesso alla guida di un mezzo di trasporto non sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero privo dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile verso terzi;</p> <p>4) se il fatto è commesso con violazione delle seguenti norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:</p> <p>4.1) articolo 142, qualora risulti che la velocità del conducente sia superiore della metà rispetto al limite consentito sul tratto di</p>				

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
		strada; 4.2) articolo 146, comma 3; 4.3) articolo 189, comma 1; 5) se il fatto è commesso in danno di uno o più pedoni la cui condotta non sia concausa dell'evento.				
	6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.					
			3. Nei casi previsti dai commi precedenti [omicidio stradale e lesioni stradali] le eventuali circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.			
	7. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo, terzo e quarto sono diminuite della metà.					
	8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti,	5. Nel caso di lesioni di più persone si applica				

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
	qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.	la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.				
		6. Per le ipotesi di cui ai commi terzo, quarto e quinto si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter.				
		7. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel terzo comma, limitatamente ai fatti che abbiano determinato una lesione gravissima.				
	Art. 590-ter <i>Circostanza aggravante</i>					
	Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo alla metà.					

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
Una nuova fattispecie dolosa di lesioni stradali						
					[art. 1]	[art. 3]
					Art. 586-bis <i>Omicidio stradale</i>	Art. 582-bis <i>Lesioni personali stradali</i>
					<p>[...]</p> <p>3. Se dal fatto di cui al primo comma derivano a terzi lesioni personali, la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio.</p> <p><i>In relazione alla formulazione del testo, si osserva che il fatto di cui al primo comma non è la guida in stato di alterazione, bensì l'omicidio stradale.</i></p>	<p>1. Chiunque ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad altri una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
						<p>2. Se la malattia ha una durata non superiore a trenta giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti</p>

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
[art. 2]	[art. 3]	[art. 6]	[art. 6]	[art. 2]	
Art. 582-bis <i>Lesioni personali stradali</i>	Art. 582-bis <i>Lesioni personali stradali</i>	Art. 582-bis <i>Lesioni personali stradali</i>	Art. 582-bis <i>Lesioni personali stradali</i>	Art. 575-bis <i>Morte e lesioni personali gravi o gravissime</i>	
1. Chiunque, essendo alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, cagiona a una persona una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente la cui durata supera i centottanta giorni, qualora a causare tale fatto concorrano la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale unitamente ad uno stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da uno a tre anni.	1. Chiunque assume bevande alcoliche o sostanze stupefacenti o psicotrope e dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da cinque mesi a tre anni e sei mesi.	1. Chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da due mesi a due anni. [...]	1. Chiunque assume bevande alcoliche ovvero sostanze stupefacenti o psicotrope e dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da cinque mesi a tre anni e sei mesi. [...]	2. Chiunque, alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza dovuto ad abuso di sostanze alcoliche ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagiona ad alcuno lesioni gravissime, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.000 a euro 5.000. 3. Chiunque dopo essersi messo alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza dovuto ad abuso di sostanze alcoliche ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagiona ad alcuno una lesione grave, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.	
2. Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a centottanta giorni e non	2. Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti	[Segue comma 1] Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze	[Segue comma 1] Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre nessuna delle		

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
						previste dall'articolo 583, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Il computo delle circostanze

	[art. 2]	[art. 5]	[art. 1]			
Art. 590-bis <i>Computo delle circostanze</i>	Art. 590-quater <i>Computo delle circostanze</i>		Art. 590-bis Delitti commessi in stato di alterazione psicofisica			
1. Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.	1. Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma, 590-bis e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.	1. Nei casi previsti dall'articolo 589-bis e dall'articolo 590-ter le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.	[...] 3. Nei casi previsti dai commi precedenti [omicidio stradale e lesioni stradali] le eventuali circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583.	previste dall'articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa.	aggravanti previste dall'articolo 583, il delitto è punibile a querela della persona offesa.	circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa.		
1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
Le pene accessorie nel codice penale						
	[art. 2]					[art. 1]
	Art. 590-quinquies <i>Pene accessorie</i>					Art. 575-bis <i>Omicidio stradale</i>
	Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis [<i>omicidio stradale colposo</i>] e 590-bis [<i>lesioni stradali colpose</i>], limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida.					[...] 3. Per coloro che sono stati riconosciuti colpevoli del reato di omicidio stradale, il ritiro della patente di guida è protratto, al termine della pena, per un periodo ulteriore pari alla durata della condanna.
	In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.					
	Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti					

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
[art. 1]				[art. 2]	
Art. 575-bis <i>Omicidio stradale</i>				Art. 575-bis <i>Morte e lesioni personali gravi o gravissime</i>	
[...] 3. Per coloro che sono stati riconosciuti colpevoli del reato di omicidio stradale, il ritiro della patente si protrae, al termine della pena, per un periodo ulteriore pari alla durata della condanna.				[...] 4. In tutti i casi previsti dal presente articolo [<i>omicidio stradale e lesioni stradali</i>] sono altresì applicate le pene accessorie relative al ritiro immediato della patente di guida per un periodo da due a otto anni e la confisca del veicolo in caso di morte.	

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
	<p>anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.</p>					
	<p>Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis,</p>					

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)

Codice penale vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
	<p>ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.</p>					

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)

Codice della strada vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
-----------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Le sanzioni accessorie nel codice della strada

				[art. 4]	[art. 6]	[art. 7]
Art. 219 <i>Revoca della patente di guida</i>						
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
	[art. 7]	[art. 1]	[art. 1]		[art. 3]
1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Codice della strada vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.						
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.	3-bis. <i>Identico.</i>	3-bis. <i>Identico.</i>	3-bis. <i>Identico.</i>	3-bis. <i>Identico.</i>	3-bis. <i>Identico.</i>	3-bis. <i>Identico.</i>
3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla	3-ter. <i>Identico.</i>	3-ter. <i>Identico.</i>	3-ter. <i>Identico.</i>	3-ter. <i>Identico.</i>	3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla	3-ter. <i>Identico.</i>

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>
<i>3-bis. Identico.</i>	<i>3-bis. Identico.</i>	<i>3-bis. Identico.</i>	<i>3-bis. Identico.</i>	<i>3-bis. Identico.</i>	<i>3-bis. Identico.</i>
<i>3-ter. Identico.</i>	<i>3-ter. Identico.</i>	<i>3-ter. Identico.</i>	<i>3-ter. Identico.</i>	<i>3-ter. Identico.</i>	<i>3-ter. Identico.</i>

Codice della strada vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
data di accertamento del reato.					data di accertamento del reato. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna definitiva per il reato di omicidio stradale, di cui all'articolo 586-bis del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Il soggetto condannato che ha commesso il reato di omicidio stradale senza essere provvisto di titolo abilitante alla guida di veicoli non può conseguire la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.	
				3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dall'articolo 577- <i>bis</i> del codice penale, non è		

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
	<p>3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva.</p>	<p>3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto</p>	<p>3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento di</p>		

Codice della strada vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
				più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.		
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del	3-quater. <i>Identico.</i>	3-quater. <i>Identico.</i>	3-quater. <i>Identico.</i>	3-quater. <i>Identico.</i>	3-quater. <i>Identico.</i>	3-quater. <i>Identico.</i>

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
	<p>Qualora la sentenza di condanna definitiva riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva.</p>	<p>che al momento della commissione del fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli.</p>	<p>commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli.</p>		
3-quater. <i>Identico.</i>	3-quater. <i>Identico.</i>	3-quater. <i>Identico.</i>	3-quater. <i>Identico.</i>	3-quater. <i>Identico.</i>	3-quater. <i>Identico.</i>

Codice della strada vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
codice civile.						<p>3-quinquies. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli.</p>

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
					<p>3-quinquies. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 584-bis del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli.</p>

Codice della strada vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
				[art. 4]		
Art. 219-bis <i>Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni</i>						
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
				1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1.		
	[art. 6]			[art. 5]	[art. 7]	[art. 8]
Art. 222 <i>Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati</i>						
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
	[art. 8]	[art. 2]	[art. 2]		
1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Codice della strada vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.						
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.	2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590, terzo comma, secondo periodo, del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente	2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 586-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.	2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente di guida è da tre mesi a due anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
2. <i>Identico.</i>	2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente di guida è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. In caso di sentenza di condanna per il reato di lesioni personali stradali di cui al medesimo articolo 582-bis la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore a diciotto anni lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B	2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale, la durata della sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è raddoppiata. Nel caso il reato di cui al periodo precedente sia commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di	2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente di guida è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. In caso di sentenza di condanna per il reato di lesioni personali stradali di cui al medesimo articolo 582-bis la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore a diciotto anni lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Codice della strada vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
				di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori.		di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.	2-bis. <i>Identico.</i>	2-bis. <i>Identico.</i>	2-bis. <i>Identico.</i>	2-bis. <i>Identico.</i>	2-bis. <i>Identico.</i>	2-bis. <i>Identico.</i>
					2-ter. Quando dal fatto derivino lesioni personali, ai sensi dell'articolo 586-bis, terzo comma, del codice penale, la durata della sospensione della patente di guida	

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
	<p>prima del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo la sospensione della patente di guida è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, fermo restando quanto previsto dal comma 3-ter dell'articolo 219.</p>	<p>omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale, si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.</p>	<p>prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo la sospensione della patente di guida è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, fermo restando quanto previsto dal comma 3-ter.1 dell'articolo 219.</p>		
2-bis. <i>Identico.</i>	2-bis. <i>Identico.</i>	2-bis. <i>Identico.</i>	2-bis. <i>Identico.</i>	2-bis. <i>Identico.</i>	2-bis. <i>Identico.</i>

Codice della strada vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
					stabilita da quindici giorni a tre mesi dal comma 2, primo periodo, è raddoppiata. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali di cui al citato articolo 586-bis del codice penale, la durata della sospensione della patente di guida, stabilita fino a due anni dal citato comma 2, secondo periodo, è raddoppiata. Nel caso in cui i reati di cui al presente comma siano commessi da un conducente di età inferiore a diciotto anni, egli non può conseguire la patente di guida prima del compimento del venticinquesimo anno di età.	
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
	3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli					

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
3. Identico.	3. Identico.	3. Identico.	3. Identico.	3. Identico.	3. Identico.

Codice della strada vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
	589-bis e 590-bis. Limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale.					
	[art. 6]			[art. 6]	[art. 8]	[art. 9]
Art. 223 <i>Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato</i>						
1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. La	1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
	[art. 9]	[art. 3]	[art. 3]		[art. 4]
1. <i>Identico.</i>	1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. Il prefetto,	1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della	1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della	1. <i>Identico.</i>	1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della

Codice della strada vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
					sospensione della patente di guida è a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 586-bis del codice penale. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.	sospensione della patente di guida è a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è	2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida,	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è	2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è	2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
	<p>altresi, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di cinque anni qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.</p>	<p>patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.</p>	<p>altresi, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di cinque anni qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente ha una durata di cinque anni qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale.</p>		<p>proceda per il delitto di cui all'articolo 584-bis del codice penale, la sospensione della patente di guida è a tempo indeterminato. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.</p>
<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è</p>	<p>2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p> <p><i>Si valuti se in questa proposta di legge il riferimento dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 223 del Codice della Strada (art. 3) non vada corretto spostando la modifica al comma 2</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è</p>

Codice della strada vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
<p>effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.</p>	<p>unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.</p>			<p>effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dall'articolo 577-bis del codice penale.</p>	<p>effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 586-bis del codice penale.</p>	<p>effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente di guida è a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale.</p>
<p>3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
	<p>effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente ha una durata di cinque anni qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale.</p> <p><i>All'art. 9 della p.d.l., comma 1, lettera b), il riferimento al terzo periodo del comma 1 va corretto con il riferimento al terzo periodo del comma 2.</i></p>	<p>effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale.</p>	<p>dell'art. 223.</p>		<p>effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 584-bis del codice penale, la sospensione della patente di guida è a tempo indeterminato.</p>
3. Identico.	3. Identico.	3. Identico.	3. Identico.	3. Identico.	

Codice della strada vigente	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.						
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>	

	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
Gli ulteriori contenuti delle proposte di legge (sintesi)						
Modifiche al c.p.						
						<i>L'art. 2 modifica con finalità di coordinamento l'art. 576 c.p.</i>
	<i>L'art. 2 inserisce nel codice penale l'art. 590-sexies, con il quale definisce le strade urbane ed extraurbane, ai fini dell'applicazione delle fattispecie di omicidio stradale e lesioni personali stradali.</i>					
	<i>L'art. 3 modifica l'art. 157 c.p. al fine di prevedere, per i suddetti delitti, il raddoppio dei termini di prescrizione del reato.</i>					
Modifiche al c.p.p.	<i>L'art. 4 interviene sul c.p.p. disponendo in ordine alle operazioni peritali ed al prelievo coattivo di campioni biologici.</i>					
- Art. 380 c.p.p. (arresto obbligatorio)	<i>L'art. 5 modifica l'art. 380 c.p.p. per prevedere l'arresto obbligatorio in</i>			<i>Idem per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato</i>	<i>Idem per il delitto di omicidio stradale [art. 4].</i>	<i>Idem per il delitto di omicidio stradale [art. 6]</i>

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
				<i>L'art. 1 introduce nel codice penale l'art. 452-bis, rubricato "pericolo per la pubblica incolumità", che punisce (reclusione da 1 a 6 anni e multa da 10 a 20 mila euro) chiunque guida in stato di alterazione e compie atti contro beni o cose di pubblica utilità.</i>	
<i>L'art. 1 modifica con finalità di coordinamento l'art. 576 c.p.</i>	<i>L'art. 2 modifica con finalità di coordinamento l'art. 576 c.p.</i>	<i>L'art. 5 modifica con finalità di coordinamento l'art. 576 c.p.</i>	<i>L'art. 5 modifica con finalità di coordinamento l'art. 576 c.p.</i>		
<i>Idem per il delitto di omicidio stradale [art. 5]</i>	<i>Idem per il delitto di omicidio stradale [art. 6]</i>	<i>Idem per il delitto di omicidio stradale [art. 9]</i>	<i>Idem per il delitto di omicidio stradale [art. 9]</i>		

	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
in flagranza)	<i>flagranza del reato di omicidio stradale</i>			<i>di ebbrezza o di alterazione dovuta a stupefacenti o in caso di omissione di soccorso [art. 3]</i>		
	<i>L'art. 5 modifica il c.p.p. codice di procedura penale per prevedere l'arresto facoltativo in flagranza del reato di lesioni personali stradali; la proroga delle indagini preliminari in relazione ad entrambi i reati; la data del giudizio.</i>					
- Art. 416 c.p.p. (presentazione della richiesta del P.M.)	<i>L'art. 5 modifica l'art. 416 c.p.p. stabilendo che anche per l'omicidio stradale la richiesta di rinvio a giudizio deve essere depositata entro 30 gg. dalla data di chiusura delle indagini preliminari.</i>	<i>Idem [art. 6]</i>				
- Art. 550 c.p.p. (Casi di citazione diretta a giudizio)	<i>L'art. 5 modifica l'art. 550 c.p.p. inserendo le lesioni personali stradali, anche nelle ipotesi aggravate, tra i reati per cui il PM esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio.</i>	<i>Idem [art. 7]</i>				
Modifica al d.lgs. n. 274 del 2000	<i>L'art. 7 della pdl attribuisce al tribunale la competenza sui procedimenti per lesioni personali stradali.</i>					
Modifiche al codice della strada						

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
				L'art. 3 modifica il codice della strada imponendo l'esame tossicologico prima del rilascio o rinnovo della	

	A.C. 3169 approvato dal Senato	A.C. 361 (La Russa)	A.C. 562 (Bianconi e altri)	A.C. 959 (Vezzali e altri)	A.C. 1430 (Giorgetti e altri)	A.C. 1475 (Carrescia e altri)
					<i>L'art. 5 modifica la disciplina dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile contenuta nel codice della strada (art. 193).</i>	
					<i>L'art. 6 interviene sul codice della strada per prevedere che dall'omissione di soccorso consegna il c.d. ergastolo della patente (art. 189).</i>	

A.C. 1643 (Nastri)	A.C. 1646 (Iannuzzi e altri)	A.C. 1677 (Catanoso Genoese e altri)	A.C. 2068 (Palmizio)	A.C. 2192 (Crivellari)	A.C. 2263 (Greco)
				<i>patente.</i>	